	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO		
	C.d.G.	Numero 98	Data 26/07/2022
OGGETTO: VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL TICINO E DEL PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL TICINO. APPROVAZIONE PROPOSTA DOCUMENTO DI INDIRIZZO			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di luglio alle ore 20:00, convocato nei modi previsti dallo statuto, si è regolarmente riunito il Consiglio di Gestione dell'Ente Parco.

Visto l'art. 12 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Richiamata la delibera di Consiglio di Gestione n. 39 del 29.3.2022 avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio di Gestione del Parco Lombardo della Valle del Ticino";

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZE
1	CHIAPPA CRISTINA	Presidente	Presente sede
2	BERNINI SILVIA	Consigliere	Presente sede
3	BRAGHIERI MASSIMO	Consigliere	Presente sede
4	BROGIN GIOVANNI	Consigliere	Presente sede
5	MONNO FRANCESCA LARA	Consigliere	Presente collegata
6	SIGNORELLI FABIO	Consigliere	Presente sede

Presiede la Sig.ra CHIAPPA CRISTINA, Presidente del Parco.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore, Dott. Claudio De Paola, ai sensi dell'art. 31, comma 3 del vigente Statuto dell'Ente.

OGGETTO: VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL TICINO E DEL PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL TICINO. APPROVAZIONE PROPOSTA DOCUMENTO DI INDIRIZZO

Deliberazione C.d.G. n. 98 del 26/07/2022.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Viste la Legge Regionale 9 gennaio 1974, n. 2 "Norme urbanistiche per la tutela delle aree comprese nel piano generale delle riserve e dei parchi naturali d'interesse regionale. Istituzione del Parco Lombardo della Valle del Ticino", e la Legge Regionale 12 dicembre 2002, n. 31 "Istituzione del Parco Naturale della Valle del Ticino", entrambe abrogate e confluite nella Legge Regionale 16 luglio 2007, n.16 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di istituzione dei Parchi";

Vista la Delibera di Giunta Regionale 2 agosto 2001 n. 7/5983 di approvazione della variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino (art. 19 comma 2 della L.R. 86/83 e successive modificazioni) rettificata dalla D.G.R. 14 settembre 2001 n. 7/6090;

Vista la Delibera di Consiglio Regionale 26 novembre 2003 n. 7/919 di approvazione della Disciplina del Piano territoriale di coordinamento del Parco Naturale della valle del Ticino, ai sensi dell'art. 18 comma 2-bis della L.R. 86/1983 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Delibera di Giunta Regionale 21 febbraio 2007, n. 8/4186 "Variante parziale n. 1 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino (ai sensi dell'art. 19, comma 2 L.R. 86/1983 e ss.mm.);

Vista la Legge 6 dicembre 1991 n. 394 Legge Quadro sulle aree protette;

Vista la Legge Regionale 30 novembre 1983 n. 86 "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale";

Vista la Legge regionale 28 febbraio 2000, n. 11 "Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette";

Vista la Legge Regionale 28/2016 "Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio";

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 "Legge sul governo del territorio" e s.m.i. e i relativi criteri attuativi;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 123 del 16/11/2021, avente ad oggetto "Nomina del nucleo tecnico del Parco del Ticino nell'ambito della procedura di variante alle norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del parco regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento del parco naturale della valle del Ticino, ai sensi degli artt. 19 e 19 bis della l.r. 86/1983" che specifica "Di prevedere la

necessità di predisporre da parte del C.d.G un documento contenente gli obiettivi generali della Variante al P.T.C., da sottoporre alla approvazione della Comunità del Parco;

Richiamata la delibera di Consiglio di Gestione n. 81 del 28 giugno 2022 con cui è stato dato avvio al procedimento relativo alla redazione della Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale della valle del Ticino e del Parco naturale della Valle del Ticino, unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) comprensiva di Valutazione di Incidenza.

Vista la proposta di Documento di indirizzo per la predisposizione della variante normativa al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino, allegato alla presente quale parte integrante e ritenuto meritevole di approvazione.

Ritenuto opportuno che il suddetto documento sia messo a disposizione congiuntamente all'avviso di avvio del procedimento relativo alla redazione della variante del P.T.C., unitamente alla VAS, che sarà pubblicato all'albo pretorio del Parco e dei Comuni del Parco, sul sito web del Parco e sul sito web SIVAS della Regione Lombardia;

Visto lo Statuto del Parco, approvato con D.G.R. 8 novembre 2013, n. 906;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare la proposta di Documento di indirizzo per la predisposizione della variante normativa al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino, allegato alla presente quale parte integrante.
3. Di dare atto che il presente Documento di indirizzo sarà messo a disposizione congiuntamente all'avviso di avvio del procedimento di variante.
4. Di precisare che il documento in oggetto sarà successivamente sottoposto alla approvazione da parte della Comunità del Parco.

Quindi, stante l'urgenza di provvedere in merito

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

con successiva votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs n. 267/2000.



**PARCO LOMBARDO
DELLA VALLE DEL TICINO**



*Sviluppo sostenibile
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità
della vita*

**DOCUMENTO DI INDIRIZZO
PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA VARIANTE NORMATIVA AL PIANO
TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO LOMBARDO
DELLA VALLE DEL TICINO**



Luglio 2022

PARCO TICINO

F.T. **IL PRESIDENTE**
Cristina Chiappa

F.T. **IL SEGRETARIO** F.F.
CLAUDIO DE PAOLA

it

Allegato alla deliberazione
C.D.G. n. ⁹⁸.....del. ^{26/7/2022}.....

INQUADRAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE

Il **Parco Lombardo della Valle del Ticino** nasce ufficialmente il 9 gennaio 1974. Da quasi 50 anni, insieme al Parco piemontese, garantisce la salvaguardia del tratto di Ticino sublacuale e la gestione sostenibile di una vasta porzione di territorio. Attività edilizia non regolamentata, deterioramento delle acque, danni provocati dalle cave di ghiaia e sabbia, boschi "chiusi al pubblico" e utilizzati come esclusive riserve di caccia erano i problemi più evidenti contro i quali si batteva un movimento popolare che ebbe origine a Pavia fin dal 1967. Sulla spinta di istanze delle popolazioni del pavese e del milanese, nel 1972 il periodico "Il Giornale della Lombardia" presentò una proposta di legge di iniziativa popolare, che venne sottoscritta in pochi mesi da oltre 20.000 cittadini e recepita dalla neo insediata Regione Lombardia la quale approvò con Legge Regionale n. 2 del 9 gennaio 1974 (oggi abrogata e sostituita dalla L.R. n. 16 del 16 luglio 2007) il **primo parco regionale istituito in Italia**. Tale riconoscimento arrivò ancora prima della L.R. 30 novembre 1983, N. 86 "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" che ha istituito il Sistema delle Aree Protette di Lombardia che comprende, ad oggi, 24 parchi regionali, di cui 14 parchi naturali, 105 parchi di interesse sovracomunale, 3 riserve naturali statali e 66 riserve naturali regionali, 33 monumenti naturali e 246 siti Rete Natura 2000.

Nel cuore del Parco Regionale è stato successivamente istituito, con legge n. 31 del 12 dicembre 2002 il **Parco Naturale della valle del Ticino** (dove si applica a pieno titolo la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette") che ha una superficie di oltre 20.000 ettari situati principalmente lungo l'asta fluviale e costituiti dalle aree di maggior pregio naturalistico.

Nel Parco sono state, inoltre, individuate ai sensi della Direttiva "Habitat" (92/43/CEE) quattordici aree, per un totale di 17.000 ettari, classificate come Zone Speciali di Conservazione ed è stata individuata una zona di protezione speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE (oggi Direttiva 2009/147/CE) che comprende tutta la fascia fluviale e perfluviale ed è denominata "Boschi del Ticino". Nel 2020 è stato riconosciuto un nuovo pSIC.

Oltre a questi riconoscimenti, dal 2002 la Valle del Ticino nel suo insieme (piemontese e lombardo) è stata dichiarata **Riserva della Biosfera** nell'ambito del **Programma MAB** dell'Unesco ed è entrata a pieno titolo nella Rete Globale delle Riserve di Biosfera" (*WNBR – World Network of Biosphere Reserves*), che include aree marine e/o terrestri che gli Stati membri s'impegnano a gestire nell'ottica della conservazione delle risorse e dello sviluppo sostenibile, con il pieno coinvolgimento delle comunità locali. Oggi, a seguito dell'ampliamento approvato dall'Unesco nel 2018, la Riserva della Biosfera, con la nuova denominazione Ticino Val Grande Verbano, si estende sino al territorio svizzero includendo l'intero ambito del Lago Maggiore, dei Comuni rivieraschi e il territorio afferente al Parco Nazionale della Val Grande e del Parco regionale del Campo dei Fiori.

Il Parco regionale della Valle del Ticino ha una superficie complessiva pari a oltre 91.000 ettari, così composti e suddivisibili in base alle caratteristiche dei suoli:

- 22.000 ettari sono a spiccata vocazione naturale,
- 46.000 ettari sono dedicati allo svolgimento di attività agricole,
- 23.000 ettari sono urbanizzati.

Include l'intero territorio amministrativo dei 47 Comuni collocati lungo il tratto del fiume Ticino, compreso tra il Lago Maggiore ed il fiume Po, ricadenti nelle Province di Varese e Pavia e nell'ambito della Città Metropolitana di Milano.

Sono quindi incluse nell'area protetta, oltre alle aree di rilevante valore naturalistico, anche aree agricole e centri abitati dove vivono e lavorano oltre 400.000 abitanti.

Una scelta questa, fatta a suo tempo dal legislatore, finalizzata a "sperimentare" un approccio alla gestione del territorio che fosse più ampia sotto il profilo strategico e che raccordasse tutte le componenti territoriali in una visione coordinata di tutela e sviluppo sostenibile.

Dopo la legge istitutiva del 1974, il Parco si è dotato di un Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con legge regionale n. 33 del 22 marzo 1980. Questo Piano è stato precursore di una politica di pianificazione

territoriale che, nelle intenzioni dei promotori del Parco, avrebbe dovuto essere poi estesa a tutta la Regione Lombardia. Il P.T.C. del Parco è stato infatti il primo esempio di pianificazione a scala sovracomunale che, oltre alle aree di maggior pregio ambientale, pianificava anche le aree poste in adiacenza a tali zone con l'obiettivo di creare una sorta di "area cuscinetto" di protezione. Non si poteva infatti pensare di preservare aree con un delicato equilibrio ambientale, se non si fossero "controllati" i processi di sviluppo posti immediatamente a monte.

Il Piano oggi vigente è costituito dalla **Variante Generale al Piano Territoriale di Coordinamento, approvata con DGR n. 7/5983 del 2 agosto 2001** che disciplina le aree ricadenti nel Parco regionale della valle del Ticino. Fanno parte del Piano le tavole di azzonamento e le Norme Tecniche di Attuazione, oltre alle tavole del Piano paesistico. Con **DGR n. 8/4186 del 21 febbraio 2007** è stata approvata la prima variante parziale al PTC del 2001, relativa ad alcune integrazioni puntuali

Per il Parco naturale della valle del Ticino (avente le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 2, della Legge Quadro sulle Aree Protette 6 dicembre 1991, n. 394), istituito con legge 31 del 12 dicembre 2002 (oggi abrogata dalla Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 16 "**Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi**"), vige il relativo PTC approvato con **DCR n. 7/919 del 26 novembre 2003**. Il PTC del Parco Naturale ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, ai sensi dell'art. 25 della legge 394/91.

Il piano del parco naturale è coerente con le finalità determinate dalla legislazione nazionale in materia di tutela e gestione delle aree naturali protette, con particolare riferimento al ruolo fondamentale attribuito alle attività di pianificazione e programmazione.

Il Piano Territoriale di Coordinamento costituisce oggi, il principale strumento di governo a disposizione del Parco e si pone come obiettivi principali la tutela ed il corretto utilizzo del territorio protetto per un suo sviluppo sostenibile. Date le caratteristiche del territorio del Parco del Ticino, ricco di attività umane strettamente collegate fra loro, era impensabile, in fase di elaborazione di piano, l'applicazione di un regime di tutela esclusivamente conservativo, che impattasse sulle opportunità di sviluppo delle realtà economiche e sociali locali. Per permettere una convivenza equilibrata fra uomo e natura, si è optato pertanto per un **sistema di "protezione attiva"** incentrato sul concetto di azzonamento per fasce di tutela, dove le norme agiscono con intensità diversa, assecondando il diverso grado di naturalità degli ambienti che via via si incontrano.

Il Piano Territoriale di Coordinamento individua e disciplina **tre Ambiti paesaggistici**:

- **L'ambito posto nelle immediate adiacenza del Fiume** (Zone del fiume Ticino, Zone naturalistiche integrali "A", Zone naturalistiche orientate "B1", Zone naturalistiche orientate "B2", Zone di rispetto delle zone naturalistiche "B3") finalizzato alla protezione degli ambienti di maggior pregio; queste coincidono quasi per intero con l'alveo del fiume e con la sua valle, spesso sino al limite del terrazzo principale. In queste aree si trovano gli ultimi lembi di foresta planiziale e vivono comunità animali e vegetali uniche per numero e complessità biologica. **Tali aree, insieme alle zone C1, costituiscono il Parco naturale della Valle del Ticino.**
- **L'ambito identificato dalla linea del terrazzo principale del fiume Ticino** (suddiviso in: Zone agricole e forestali di protezione a prevalente interesse faunistico "C1" e Zone agricole e forestali di protezione a prevalente interesse paesaggistico "C2"), in cui prevalgono gli elementi di valore storico e paesaggistico, quali la valle principale del fiume Ticino ricompresa entro i confini determinati dal ciglio superiore del terrazzo principale, il sistema collinare morenico sub lacuale e la valle principale del torrente Terdoppio.
- Ambito dove prevalgono le attività di conduzione agricola e forestale dei fondi (suddiviso in: Zone di pianura asciutta a preminente vocazione forestale "G1" e Zone di pianura irrigua "G2"), principalmente posto sul livello fondamentale della pianura e destinato alla conduzione agricola e forestale.

Sono inoltre individuate le seguenti zone o aree

- **Le Zone Naturalistiche Parziali (Z.N.P.)** individuate allo scopo di salvaguardare particolari emergenze naturali aventi caratteristiche specifiche degne di tutela ed esterne alle zone naturalistiche perifluviali.
- **Le Zone di Iniziativa Comunale (IC)**, dove prevalgono le regole di gestione dettate dai PGT comunali, che però devono adeguarsi ai principi generali dettati dal Parco del Ticino. L'art. 12.IC.9 del PTC del Parco regionale prevede la possibilità per i Comuni, in fase di redazione di PRG (oggi PGT) e di variante generale dello stesso, di modificare il proprio perimetro IC per una superficie complessiva non superiore al 5%. Il Parco recepisce tali modifiche, se conformi alle indicazioni del medesimo articolo del PTC..
- **Aree di promozione economica e sociale (D1 e D2)**, riconosciute quali aree già modificate da processi di antropizzazione dovuti ad un uso storicizzato delle stesse, da riqualificare ed integrare nel più generale contesto ambientale.
- **Aree degradate da recuperare (R)**, costituite da aree nelle quali sono state riconosciute pregresse condizioni di degrado, compromissione o incompatibilità ambientale e, pertanto, vengono indirizzate ad un recupero compatibile con le esigenze di tutela naturalistica e paesaggistica del Parco. A tale scopo sono state predisposte le "schede aree R" che individuano a quali destinazioni deve essere mirato il recupero di ciascuna area.

Per ogni Ambito paesaggistico sono individuate diverse **Unità di paesaggio**. L'ambito posto nelle immediate adiacenze del Fiume comprende le unità di paesaggio "Zona della foresta planiziale" e "Fiume Ticino"; l'ambito identificato dalla linea del terrazzo principale del fiume Ticino comprende le unità di paesaggio "Zona della valle fluviale", "Zona Terdoppio" e "Zona delle colline moreniche". Infine, l'ambito dove prevale la conduzione agricola e forestale dei fondi, comprende le unità di paesaggio "Zona della pianura asciutta" e "Zona della pianura irrigua".

Per ogni ambito le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) individuano specifici indirizzi di tutela, recupero e valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio e le relative norme di intervento. Inoltre, all'interno delle grandi unità di paesaggio sono individuati i coni visuali principali riferiti all'identificazione di punti e percorsi panoramici particolarmente sensibili. Il PTC individua poi le aree di tutela archeologica, di "rischio archeologico", i beni di rilevante interesse naturalistico e le aree di tutela geologica e idrogeologica.

Per il raggiungimento degli obiettivi di tutela e gestione del territorio, il Piano Territoriale di Coordinamento prevede vari altri strumenti settoriali e specifici per i diversi ambiti di competenza: i Piani di Settore, i Regolamenti, le Convenzioni e gli Accordi di Programma. Tali strumenti disciplinano e normano, accanto alle norme del PTC, i possibili interventi all'interno del Parco, graduano divieti e forniscono indirizzi per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi, del territorio e del paesaggio del Parco.

OBIETTIVI DELLA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

Dopo oltre 40 anni dall'approvazione del Primo strumento di pianificazione (1980) e ad oltre 20 anni di applicazione della variante generale (2001), si rende oggi necessario un riesame delle norme relative alla pianificazione vigente.

Il quadro normativo in continua evoluzione, l'affermarsi di nuovi principi di tutela e di attenzione alle tematiche ambientali, legati a concetti quali la sostenibilità, l'economia circolare, la riduzione del consumo del suolo, ecc., nonché l'esperienza maturata negli ultimi decenni, anche in rapporto con i Comuni del Parco, hanno evidenziato la necessità di una revisione normativa dei Piani Territoriali di Coordinamento vigenti, secondo la procedura definita dagli artt. 19 e 19 bis della l.r. 86/83.

La variante che il Parco del Ticino intende avviare muove da una serie di considerazioni preliminari:

- La **conferma della validità del vigente strumento di pianificazione** che ha permesso sino ad oggi di tutelare la valle fluviale e gli ambienti agricoli circostanti, senza limitare lo sviluppo ma semplicemente indirizzandolo. Se si affronta l'analisi di un territorio in un contesto più ampio, esterno al Parco, si possono facilmente identificare aree che hanno visto la progressiva urbanizzazione provocare la frammentazione del territorio, la perdita di ambienti naturali, la banalizzazione del paesaggio. L'aver incluso nei confini amministrativi del Parco l'intero territorio dei 47 Comuni che ne fanno parte, senza limitare la tutela alle aree di maggior pregio naturalistico, ha permesso di controllare ed indirizzare gli effetti degli interventi nelle zone agricole e urbanizzate in una logica di continuità e connessione territoriale tale per cui le aree protette non possono costituire delle "isole" all'interno di un contesto in continua trasformazione. Valore aggiunto dello strumento è stato ed è quello di fornire ad un territorio di oltre 90.000 ha una visione e una gestione unitaria e orientata ad una serie di obiettivi primari chiari e imprescindibili e ancora oggi attuali. Lo strumento vigente porta di fatto con sé elementi e valori alti quali ad esempio il recupero insediamenti dismessi, la tutela e valorizzazione di colture storiche, l'indicazione di indirizzi di tutela ben chiari e precisi ed è connotato da scelte di fondo solide quali la tutela dei boschi, delle acque, dell'agricoltura e di tutti i corredi vegetali.
Nello stesso tempo si conferma la validità e l'efficacia di una **visione ampia ed organica legata alla complessità di una pianificazione** che intende coniugare e raccordare gli ambiti di tutela a quelli destinati allo sviluppo.
- la **conferma della validità e dell'attualità della suddivisione in zone già prevista dal PTC attualmente vigente**. La scelta a suo tempo effettuata di attestarsi su limiti territoriali ben definiti, supportata da analisi paesaggistiche, vegetazionali e geomorfologiche ancora attuali, ha permesso di salvaguardare le peculiarità naturalistiche e ambientali nonché l'identità e riconoscibilità di tali aree, consentendo nel contempo e in maniera graduata lo sviluppo delle attività ammesse. Norme più stringenti nelle aree dell'ambito perifluviale a preminente vocazione naturalistica, fruizione controllata del fiume, tutela delle aree agricole e graduazione delle possibilità di sviluppo dei centri abitati. I Comuni dispongono della facoltà di indirizzare le proprie scelte pianificatorie rispondendo alle esigenze di sviluppo del territorio, anche di modifica delle zone IC, con il Parco in grado di orientare tale pianificazione, evitando fenomeni di conurbazione.
- La decisione di **rimandare ad una fase successiva ogni necessità di eventuale modifica cartografica**.

Quanto introdotto con D.L.vo 63/2008 ("Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali"), che ha previsto la cancellazione della previsione in base alla quale il vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 all'interno dei Parchi non si applicava nelle zone di cui al comma 2 dello stesso articolo (zone A e B e zone ricomprese nei PPA previste al 6/09/85), rappresenta una modalità di gestione del vincolo non condivisa dal Parco, ben **consapevole delle difficoltà e dell'aggravio indotto da tale modifica**, tanto da aver avviato tavoli di confronto e iniziative proprie per

addivenire alla modifica della norma nazionale da cui discende l'estensione del vincolo paesaggistico. In sede di variante al PTC non sarà possibile affrontare tale aspetto, visto il rango della norma di riferimento.

Fatte queste dovute precisazioni, si descrivono di seguito **gli obiettivi strategici e puntuali** che si intendono perseguire nella redazione della Variante al PTC

Dopo una prima fase iniziale di pianificazione che possiamo definire di conservazione, al fine di tutelare il patrimonio naturalistico-ambientale, storico, culturale, contenere le pressioni antropiche andando a limitare le attività, si è passati nel 2001 ad un approccio di protezione "attiva" nell'ottica di consentire forme di sviluppo che non pregiudicassero gli obiettivi di tutela del Parco. In tal senso il territorio del Parco del Ticino si è dimostrato ambito di sperimentazione e di propulsione per indirizzare determinate trasformazioni previste sul proprio territorio, senza per questo "subirle" o venir meno ai propri principi ispiratori: tutela ed incremento della biodiversità, valorizzazione paesaggistica e naturalistica, mantenimento dei processi biologici e naturali.

Allo stato attuale il Parco, proprio per la ricchezza e la forza scientifica e morale dei principi a cui si ispira, deve vivere in modo proattivo i processi trasformativi del nostro tempo modificandoli, adattandoli, contaminandoli con le proprie idee ed obiettivi e indirizzandoli verso i propri target. Per questo la variante di Piano deve tener conto del quadro conoscitivo ed evolutivo attuale, di cui in parte il Piano vigente è stato precursore, ma che richiede oggi un'attenta disamina di quelle che sono le tendenze e le propulsioni a livello generale al fine di trovare il giusto equilibrio tra le varie "forze" in gioco, rendendosi anche disponibile a sperimentare nuovi approcci e nuove visioni. Si dovranno pertanto confrontare e coordinare le varie discipline in atto e cercare di offrire risposte coerenti con le norme vigenti e con le ulteriori esigenze e domande del territorio.

All'interno di questo quadro la variante di Piano persegue obiettivi di:

- AGGIORNAMENTO NORMATIVO:

adeguare il Piano del Parco all'evoluzione normativa statale e regionale. A titolo di esempio si citano:

- DPR 380/2001 e s.m.i.: il PTC deve tener conto e rapportarsi con le definizioni più attuali circa la classificazione degli interventi ex art. 3 e delle destinazioni d'uso come previste dalla normativa in materia; oggi questo aspetto crea alcune difficoltà interpretative circa le possibilità di insediamento di nuove attività e/o la realizzazione di interventi, laddove la classificazione del PTC non risulti perfettamente in linea con le norme nazionali. Questo approccio potrà essere utile per affrontare anche le possibili discrepanze con le definizioni edilizie dei PGT comunali;
- LR 12/2005 per la parte paesaggistica: la legge regionale di governo del Territorio ha attribuito al Parco competenze in materia paesaggistica andando a sostituire le previsioni della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18, richiamata nel PTC vigente e oggi abrogata, che a sua volta attribuiva al Parco competenze specifiche, oggi superate;
- L.R. 12/2005 e s.m.i.: la legge regionale di governo del territorio ha introdotto come strumento di pianificazione comunale il Piano di Governo del Territorio, sostituendolo al Piano regolatore;
- L.R. 31/2008 e s.m.i.: il testo unico in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale ha abrogato e sostituito le precedenti normative di settore richiamate nel PTC vigente;
- L.R. 27/2015 e s.m.i.: la legge sulle Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo ha fornito definizioni e indicazioni per la fruizione del territorio a cui il PTC del Parco si deve adeguare;

- RETTIFICA/ADEGUAMENTO NORMATIVO:

L'applicazione decennale delle norme ha evidenziato in alcuni casi la necessità di rettificare o esplicitare in maniera più chiara alcune previsioni di Piano che risultano essere di non immediata comprensione o non del tutto coerenti tra loro; in alcuni casi si tratta di rivedere previsioni puntuali, oggi non più attuali.

- SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA:

- L'art. 19 bis della LR 86/1983 prevede che "Per ogni parco naturale è approvato un piano; qualora i parchi naturali siano istituiti all'interno dei parchi regionali, tale piano costituisce un titolo specifico del piano territoriale di coordinamento". Verrà predisposto quindi un unico Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale che conterrà un apposito titolo con le norme del Parco naturale. Questo permetterà di non doversi più rapportare con due strumenti pianificatori (oggi distinti per il Parco naturale e per il Parco regionale), ma con un unico documento di riferimento;
- Si riconosce l'esigenza di prevedere procedure più snelle per la dismissione e il recupero degli insediamenti dismessi, anche in coerenza con le recenti previsioni normative regionali in materia (LR 12/05);

- RECEPIMENTO DI NORMATIVE DI SETTORE E TEMI EMERGENTI

Seppur in molti aspetti il Piano vigente si sia dimostrato precursore di politiche, sviluppatesi successivamente, in materia ambientale, con la variante si devono far proprie le norme attuali legate a tematiche oggi attuali, quali:

- riconoscimento, individuazione, implementazione della rete ecologica (sia rispetto alla Rete Ecologica Regionale sia al Regolamento sulla rete ecologica del Parco del Ticino); la variante può essere l'opportunità per rafforzare il riconoscimento del territorio del Parco come principale corridoio ecologico di collegamento tra le Alpi e gli Appennini;
- recepimento normative in materia di Siti Natura 2000 e relativa normativa: il PTC deve adeguarsi alle previsioni delle linee guida ministeriali e regionali in materia di valutazione di incidenza e recepire l'attuale riconoscimento dei Siti ZPS e ZSC nel territorio del Parco;
- adeguamento normativo al PPR vigente: da verificare rispetto agli strumenti di pianificazione vigenti;
- strategie di adattamento ai cambiamenti climatici: la pianificazione del territorio, per il suo ruolo trasversale, non può non tener conto delle conseguenze dirette ma anche indirette dei cambiamenti climatici. E' necessario che la variante al PTC faccia propria tale tematica sia in termini di obiettivi generali sia all'interno delle proprie strategie pianificatorie e nella definizione degli interventi da mettere in atto;
- Temi energetici: necessario approfondire questi temi anche alla luce delle recenti normative nazionali a sostegno di forme di energia rinnovabile, che impongono una seria riflessione su come integrare tali obiettivi di crescita in termini di energia sostenibile con gli obiettivi di tutela del Parco;
- utilizzo di prodotti in agricoltura derivanti da processi di trattamento dei rifiuti: occorre approfondire la normativa in materia ed introdurre eventuali ulteriori limiti e divieti, peraltro già previsti dal PTC;
- consumo di suolo: il PTC deve incentivare e favorire il recupero e il riutilizzo degli immobili esistenti e/o premiare forme di de-costruzione e de-impermeabilizzazione di aree edificate non più utilizzate ed il recupero di aree degradate;

- FAVORIRE E INCENTIVARE IL RECUPERO DI COMPLESSI RURALI ABBANDONATE E EDIFICI DISMESSI: la gestione del patrimonio rurale in abbandono è un tema importante al quale dedicare una particolare attenzione. Occorre trovare una strategia di gestione più efficace, anche effettuando una revisione critica delle destinazioni ammissibili e della tipologia di interventi concessi.

- EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE CRITICA DELLE AREE R "AREE DEGRADATE DA RECUPERARE" E D "AREE DI PROMOZIONE TURISTICO RICREATIVA E/O TURISTICO SPORTIVA": a partire da una ricognizione delle aree R e D già riconosciute, occorre una valutazione/ revisione delle funzioni ammesse, degli interventi ammissibili, delle modalità attuative, al fine di agevolare la risoluzione di situazioni di degrado pregresse.

- AFFRONTARE LA TEMATICA DELLE RESIDENZE IN AREA AGRICOLA: appare necessario rivedere i requisiti soggettivi e le possibilità di intervento di residenti in edifici rurali che, prevalentemente a seguito di ricambio generazionale, non proseguono con l'attività agricola di famiglia. Necessario uno stretto raccordo con le norme regionali in materia.
- PRENDERE ATTO DELLE NUOVE ESIGENZE DEL MONDO AGRICOLO garantire la salvaguardia delle pratiche agricole tradizionali e dell'edilizia tradizionale; tener conto di nuove forme di allevamento agricolo;
- MIGLIORAMENTO DELLE MODALITA' DI FRUIZIONE TURISTICO-RICETTIVA: occorre introdurre e favorire nuove modalità di fruizione ambientalmente sostenibili; utile, in particolare, regolamentare la fruizione delle aree in prossimità del fiume, specialmente nel periodo primaverile-estivo dove si registrano situazioni di accesso incontrollato e di difficile gestione; utile precisare meglio la definizione delle attività e delle destinazioni ammissibili nei centri Parco.
- PREVEDERE NUOVE POSSIBILITA', ANCHE A CARATTERE SPERIMENTALE, RELATIVE ALLO SVILUPPO E/O ALL'INSEDIARSI DI NUOVE ATTIVITA' TURISTICO-SPORTIVE: alla luce dell'importanza socio-culturale di alcune realtà già presenti nel territorio e della verifica della sostenibilità ambientale di nuove previsioni a carattere innovativo, sarà necessario approfondire adeguatamente tali ambiti di azione, prevedendo, a determinate condizioni e previa verifica di sostenibilità, la possibilità di introdurre nuove attività, anche a livello sperimentale
- CORRETTO INQUADRAMENTO DI INFRASTRUTTURE/OPERE PUBBLICHE E DI PUBBLICA UTILITÀ all'interno di quanto ammesso dal PTC nel relativo articolato

Alla luce degli obiettivi di cui sopra si procederà anche con l'AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO per le tematiche di riferimento.

IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

La **procedura di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco regionale, del Parco Naturale e delle relative varianti** è definita dagli artt. 19 e 19 bis della l.r. 86/83. Con DGR n. 1343 del 7.2.2014 pubblicata sul BURL n. 7 del 12.2.2014 sono stati approvati i "Criteri per la predisposizione dei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi Regionali e per la definizione della documentazione minima a corredo delle proposte finalizzate alla semplificazione".

Iter per l'approvazione della variante del PTC di Parco regionale e di Parco naturale:

Fase 1 Preparazione (Ente gestore del Parco)

- 1.1 Pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento di variante di PTC
- 1.2 Incarico per la stesura della variante di PTC
- 1.3 Elaborazione degli orientamenti iniziali della variante di PTC

Fase 2 Elaborazione (Ente gestore del Parco)

- 2.1 Determinazione degli obiettivi generali
- 2.2 Elaborazione proposta della variante di PTC

Fase 3 Adozione (Ente gestore del Parco)

3.1 La comunità del parco adotta la variante di PTC.

3.2 Il provvedimento di adozione è pubblicato, a cura dell'Ente gestore, all'albo pretorio dei Comuni e delle Province interessate per 30 giorni consecutivi, dandone ulteriore avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) e su almeno 2 quotidiani con l'indicazione della sede dove si può prendere visione dei relativi elaborati

3.3 Chiunque abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi 60 giorni

3.4 La comunità del parco delibera l'esame delle osservazioni presentate ed approva le relative controdeduzioni entro gli ulteriori 60 giorni.

Fase 4 Approvazione (Regione Lombardia)

La Giunta regionale: 4.1 verifica il Piano controdedotto rispetto agli indirizzi regionali, agli atti di programmazione e pianificazione e alle disposizioni di legge in materia

4.2 approva con propria deliberazione il piano e lo pubblica sul BURL.

La variante al PTC è soggetta a Valutazione Ambientale Strategica, secondo il modello metodologico, procedurale e organizzativo della valutazione di piani ambientali e programmi relativo al Piano Territoriale di Coordinamento dei Parchi previsto dall'Allegato 1d della D.G.R. n. VIII/10971 del 2009 come aggiornato dalla D.G.R. n. 9/761 del 10.11.2010.

La variante sarà sottoposta anche a Valutazione di Incidenza data la presenza nel territorio del Parco dei seguenti siti Natura 2000:

ZPS IT2010502 "Canneti del lago Maggiore"

ZPS IT2080301 "Boschi del Ticino"

ZSC IT2010008 "Lago di Comabbio"

ZSC IT2010009 "Sorgenti del Rio Capricciosa"

ZSC IT2010010 "Brughiera del Vigano"

ZSC IT2010011 "Paludi di Arsago"

ZSC IT2010012 "Brughiera del Dosso"

ZSC IT2010013 "Ansa di Castelnovate"

ZSC IT2010014 "Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate"

ZSC IT2050005 "Boschi della Fagiana"

ZSC IT2080002 "Basso corso e sponde del Ticino"

ZSC IT2080013 "Garzaia della Cascina Portalupa"

ZSC IT2080014 "Boschi Siro Negri e Moriano"

ZSC IT2080015 "San Massimo"
ZSC IT2080016 "Boschi del Vignolo"
ZSC IT2090019 "Boschi di Vaccarizza"
pSIC IT 2080026 "Siti riproduttivi di *Acipenser naccarif*"

Con **delibera di Consiglio di Gestione n. 81 del 28.06.2022** è stato dato formale avvio al procedimento relativo alla redazione della variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Valle del Ticino e del Parco Naturale della Valle del Ticino unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica (Vas), comprensiva di Valutazione di Incidenza

IL NUCLEO TECNICO DEL PARCO DEL TICINO

Oggi la struttura tecnica del Parco dispone di un'esperienza e di una conoscenza del territorio e dei fenomeni che qui vi accadono, sviluppatasi con il vivere e affrontare casi specifici e di diversa complessità, da poter indirizzare le proprie azioni alla luce di un quadro normativo che tenga conto del bagaglio culturale ed esperienziale di ciascuno. Da qui la decisione del Consiglio di Gestione di istituire, con Delibera n. 123 del 16.11.2021, un nucleo tecnico nell'ambito della procedura di variante alle norme tecniche di attuazione del PTC, composto da personale dipendente del Parco con specifiche competenze nelle materie oggetto della variante.

IL TAVOLO TECNICO CON I COMUNI

Nel corso del 2019, purtroppo poi interrotta nel 2020 causa pandemia, il Parco si è fatto promotore di una prima fase di consultazione con gli Enti territoriali interessati, al fine di raccogliere spunti e osservazioni per impostare le basi da cui partire per la revisione del Piano Territoriale di Coordinamento vigente. Era stata predisposta una "SCHEDE CONOSCITIVA" poi inviata ai Comuni, dai quali si è avuto solo un parziale riscontro.

I RAPPORTI CON REGIONE LOMBARDIA

A partire dalla fase di predisposizione dei documenti della variante di Piano, si intratterranno rapporti continui con le strutture competenti di Regione Lombardia in materia di Pianificazione, Aree Protette e Ambiente per condividere l'iter del documento di Variante.



PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Sviluppo sostenibile
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita

Proposta di deliberazione N.470 del 26/07/2022


Deliberazione Consiglio di Gestione N° 98 del 26/7/2022

Oggetto:

VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL TICINO E DEL PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL TICINO. APPROVAZIONE PROPOSTA DOCUMENTO DI INDIRIZZO

Il Responsabile del procedimento: Claudio De Paola

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Testo	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
TECNICO	PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Favorevole.	26/07/2022	CLAUDIO DE PAOLA	

Note: _____

Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Cristina Chiappa

IL SEGRETARIO F.F.

F.to Dott. Claudio De Paola

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Magenta, li 30 AGO 2022



IL DIRETTORE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009.

dal _____ al _____

Magenta, _____

IL DIRETTORE

(Dott. Claudio De Paola)

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art. 134, comma 4 della Legge n. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Magenta, 26 LUG 2022



IL SEGRETARIO

F.to: (Avv. Antonella Anecchiarico)